



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Barletta

Ordinanza di sicurezza balneare n° 31/2016

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, nella rispettiva qualità di Capo del Compartimento e del Circondario marittimo di Barletta,

- visti gli articoli 28, 30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- visto il Decreto Legislativo 09.01.2012 n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96”, il relativo Regolamento di esecuzione n.1639/68 e loro successive modifiche e integrazioni;
- visto il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);
- visto il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n.146 (Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del D.L. 18.07.2005,n.171);
- vista la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, e in particolare l’art. 6, comma 1 lettera b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative mediante ordinanze amministrative;
- vista il “regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’articolo 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell’ambito del Circondario marittimo di Barletta” approvato con Ordinanza n. 18 in data 07.05.2015;
- vista l’Ordinanza n.33/2015 in data 28.06.2012 della Capitaneria di porto di Barletta afferente la segnalazione del limite acque sicure limitatamente alle acque della giurisdizione del Comune di Margherita di Savoia;
- vista l’Ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 02.05.2016: “Ordinanza balneare”;
- considerate le indicazioni pervenute dal locale servizio 118 in merito alla composizione delle dotazioni sanitarie di cui all’art. 6 punto 2 lett. D. della presente ordinanza
- ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione necessarie per l’applicazione della richiamata Ordinanza regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento,



ORDINA

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - campo di applicazione

La presente Ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare come individuata dalla Regione Puglia, nell'intero Compartimento marittimo di Barletta (costa compresa tra i Comuni costieri di Bisceglie incluso e Margherita di Savoia incluso) sia per ciò che attiene al diporto nautico che con riferimento alle altre tipologie di attività ed ai servizi di salvamento/salvataggio delle strutture balneari e spiagge libere. Le sole disposizioni relative alla pesca ed alle attività subacquee, contenute nell'articolo 10 della presente Ordinanza, trovano applicazione, con riguardo alle norme di sicurezza, per l'intero arco dell'anno.

Per tutto quanto NON espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza regionale emanata per la disciplina delle strutture balneari.

Capo II – disciplina delle zone di mare riservate alle attività balneari ed in cui è vietata la balneazione

Articolo 2 - zone di mare interdette alla navigazione

1. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalla costa, sono vietati:
 - a. il transito di qualsiasi unità navale;
 - b. l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale (salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima).I natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili possono navigare oltre tale fascia destinata alla balneazione, fermo restando l'obbligo di raggiungere la medesima attraverso gli appositi corridoi di lancio.
2. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. È consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai cinque nodi ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dall'imboccatura.
4. Quando a distanza inferiore ai 500 metri dalle scogliere a picco e 1000 dalle spiagge, le unità a motore devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai dieci nodi.
5. Fermi i vigenti divieti relativi ad accertate situazioni di pericolo, in corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registri, al momento dell'avvicinamento, attività di balneazione e/o di pesca subacquea, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto nonché delle imbarcazioni da traffico adibite a servizi turistico - ricreativi purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua, a non

- meno di 200 metri dall'unità, di bagnanti o subacquei. L'avvicinamento è, in ogni caso, precluso per ragioni precauzionali a meno di 100 metri dalla costa salvi i casi riconducibili a regolare concessione o autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente. Per scogliera a picco è da intendersi un tratto di costa le cui acque lambiscono direttamente un fronte roccioso e non vi sia presenza di sabbia che si interponga, anche con la bassa marea, fra l'acqua marina e la scogliera.
6. Fermi i divieti e le prescrizioni generali che precedono, gli *acquascooter* (moto d'acqua) e natanti simili non possono, comunque, navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 500 dalla costa.
 7. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei titolari/concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
 8. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO".
- Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie e ben visibile. I comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

Articolo 3 - zone di mare interdette alla balneazione

1. La balneazione è vietata:
 - a. all'interno dei porti;
 - b. a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle strutture portuali;
 - c. sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi;
 - d. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi mercantili e militari alla fonda;
 - e. all'interno dei corridoi di lancio;
 - f. a distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dai mezzi nautici impegnati in operazioni di polizia marittima e/o soccorso e dai mezzi impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 del 08.06.1982;
 - g. negli specchi acquei antistanti la foce di torrenti, canali e lame, entro un raggio di metri 50, salvo che l'Autorità comunale e/o sanitaria non imponga una superiore estensione, per ragioni igienico - sanitarie e/o di tutela della salute pubblica;
 - h. nelle zone di mare indicate da eventuali Ordinanze di interdizione emanate per motivi di sicurezza (quali ad esempio, per pericolo di crollo o caduta massi da costoni rocciosi);
 - i. nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza dell'Autorità comunale, che dovranno essere segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni interessati.

2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa della costa presenti sulla costa sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 4 - segnalazione del limite delle acque sicure

1. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i titolari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità metri 1,60) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto.
2. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri venticinque (metri 25,00) l'uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca con la seguente dicitura :

“ATTENZIONE-LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”.

Analoga prescrizione vale per i concessionari/titolari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetrica di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie e ben visibile. I responsabili dell'apposizione devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

3. Limitatamente alle acque di giurisdizione del Comune di Margherita di Savoia, il Comune rivierasco, per le spiagge libere, e gli stabilimenti balneari, per le aree di competenza, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità metri 1,30) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 5 - corridoi di lancio

1. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia i responsabili delle aree in concessione per locazione/noleggior di natanti/imbarcazioni ed i titolari degli stabilimenti balneari, qualora autorizzati con specifico atto di concessione a fornire il servizio di noleggio natanti (a remi, jole, canoe, pattini e simili), devono predisporre appositi “corridoi di lancio” riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità. Le Amministrazioni comunali, ove ritengano di voler fornire tale apprestamento di sicurezza per esigenze di pubblico uso pianificate nell'ambito del litorale di propria giurisdizione, dovranno comunicare preventivamente tale determinazione amministrativa alla competente Autorità marittima.
2. I corridoi di lancio devono avere le caratteristiche indicate nel vigente “regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'articolo 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell'ambito del Circondario marittimo di Barletta” in premessa citato.
3. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio esclusivamente in maniera perpendicolare alla costa ed a lentissimo moto per raggiungere la fascia di mare distante metri 200 dalla costa consentita per la navigazione con il motore acceso.

4. Analogamente i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili devono attraversare la fascia destinata alla balneazione utilizzando solo gli appositi corridoi di lancio.
5. È fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.
6. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.

Capo III – Disciplina della sicurezza balneare

Articolo 6 - disciplina particolare dei servizi di salvamento/salvataggio

1. Il servizio di salvamento/salvataggio, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

Il servizio organizzato a cura dei titolari/concessionari di stabilimento balneare e/o dei Comuni costieri deve essere continuo e senza soluzione di continuità nei periodi di apertura.

2. Obblighi dei titolari delle strutture balneari

- a. È obbligo dei concessionari/titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di salvamento/salvataggio costituito da: “postazione di salvamento/salvataggio” (descritta nel successivo punto 6.3) e “Assistente bagnante/ Bagnino di salvamento” (descritto nel successivo punto 6.4). Predetto servizio deve essere continuativamente assicurato per tutta la durata dell'apertura al pubblico dello stabilimento per la balneazione, come previsto Ordinanza Balneare della regione Puglia in data 02.05.2016.
- b. I concessionari/titolari degli stabilimenti balneari sono responsabili di organizzare un efficiente sistema volto a garantire la continua presenza di personale preposto al servizio di salvamento/salvataggio; tale sistema deve essere in grado di sopperire, nell'immediatezza, a cause di forza maggiore od imprevisti che causino la temporanea interruzione del servizio.
- c. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari, qualora vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell' Assistente bagnante/ Bagnino di salvamento, devono compilare ed inviare, senza ritardo ad uno dei recapiti della Capitaneria di porto di Barletta, la “scheda di rilevazione degli incidenti” allegata alla presente Ordinanza.
- d. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari devono auspicabilmente dotarsi, fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero della Salute in data 24 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013 recante “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita” emanato in ottemperanza all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2012, n.189, di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati secondo la

vigente normativa in materia in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso.

- e. Dovrà essere prontamente disponibile, presso ogni struttura balneare:
- i. le cassette di pronto soccorso, ovvero del pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n.388,
 - ii. n.1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
 - iii. n.3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
 - iv. n.3 canule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
 - v. *pocket mask* per la respirazione bocca-naso-bocca;
 - vi. collari cervicali di varie misure;
- f. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari devono auspicabilmente dotarsi di apparati radio VHF marino garantendo, così, contatti diretti ed interventi tempestivi da parte dell'organizzazione di soccorso.
- g. E' facoltà del concessionari/titolari dello stabilimento balneare di dotarsi, in aggiunta al descritto idoneo natante, di un acquascooter, o mezzo simile, da destinare esclusivamente al servizio di salvamento/salvataggio. Predetto mezzo dovrà essere regolarmente detenuto ed assicurato e assegnato a personale dotato di patente nautica e abilitato "Assistente bagnante/ Bagnino di salvamento".
- Il mezzo, dovrà recare la scritta "salvataggio" o "salvamento" a contrasto ed un riferimento allo stabilimento balneare di appartenenza. Al mezzo dovrà essere preposto un conduttore ed un assistente bagnante e dovranno, durante la navigazione, indossare una idonea cintura di salvataggio ed un idoneo caschetto protettivo. Il mezzo dovrà essere dotato di apparato VHF marino.
- E' fatto obbligo al titolare che intenda avvalersi di tale strumento, di presentare formale istanza contenente: generalità e copia del brevetto di bagnino e della patente nautica per il per sonale da impiegare, copia della polizza assicurativa del mezzo, dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del concessionario/titolare/gestore.

3. Postazione di salvamento/salvataggio

- a. La postazione di salvamento/salvataggio è obbligatoria ogni massimo 80 (ottanta) metri lineari di fronte mare e multipli di ciascun stabilimento balneare (ovvero una postazione fino ad un massimo di 159 metri lineari). Per fronte mare è da intendersi il fonte della Concessione Demaniale Marittima o dell'area privata come da planimetria allegata alla stessa.

- b. La postazione deve essere posizionata in un punto il più possibile centrale rispetto al fronte assegnato. Almeno una postazione deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione, sopraelevata dal piano spiaggia in maniera adeguata onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. In caso di più postazioni, le altre potranno essere posizionate davanti alla prima fila di ombrelloni posizionate a distanza adeguata e proporzionale da quella sopraelevata in modo da garantire una uniforme sorveglianza.
- c. Solo la postazione sopraelevata deve essere corredata da un apposito pennone, visibile da ogni punto dell'arenile in concessione, sul quale dovranno essere issate le seguenti bandiere e delle quali se ne esplicita il significato:

- BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione;
- BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni e presenza di raffiche di vento pericolose per la balneazione;
- BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo, assenza del servizio di salvamento o altri motivi che pregiudichino la sicurezza della balneazione¹.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti/bagnino di salvamento allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del titolare/concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità marittima competente.

Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.

Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie e ben visibile. Il responsabile dell'apposizione deve, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

Le postazioni non sopraelevate dovranno avere le stesse dotazioni della postazione sopraelevata (descritte al successivo punto 6.3.d.), in aggiunta dovranno essere caratterizzate da un ombrellone di colore rosso e degli apprestamenti di conforto per l'assistente bagnante/bagnino di salvamento.

- d. È obbligo dei titolari delle strutture balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare ciascuna "postazione di salvamento/salvataggio" di:

¹ Come ad esempio divieto di balneazione per inquinamento delle acque, divieto di balneazione per sversamenti di prodotti inquinanti, alghe etc. emanati dal Comune rivierasco.

- i. idoneo natante colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (natante di tipologia "pattino" completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa);
- ii. set di bandiere: bianca, gialla e rossa;
- iii. galleggiante mod. *rescue can* o salvagente anulare con sagola e cintura, fischietto mod. fox 40 o di analoga funzione, maschera, pinne corte e binocolo;
- iv. sistema di comunicazione tra le postazioni di salvamento/salvataggio e la direzione dello stabilimento da impiegare in caso di necessità;
- v. rullo dotato di almeno 200 mt di fune di salvataggio, galleggiante, dotata all'estremità di cinture o bretelle.

4. Assistente bagnante/ Bagnino di salvamento

- a. Alla "postazione di salvamento/salvataggio" deve essere preposto un assistente bagnante/bagnino di salvamento munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla F.I.S.A. contraddistinto dalla sigla "M.I.P.", in corso di validità.
- b. Deve essere, inoltre, previsto un Assistente bagnante/Bagnino di salvamento per ogni piscina presente nella struttura balneare, distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia.
- c. L' Assistente bagnante/ Bagnino di salvamento indossa l'apposita tenuta (maglia rossa con scritta a contrasto "Salvataggio" o "Salvamento") indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura con facoltà di indossare un berretto di colore bianco o rosso.
- d. In nessun caso l'Assistente bagnante/ Bagnino di salvamento può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.
- e. Sugli assistenti bagnanti/ bagnini di salvamento, durante il proprio turno di servizio, grava l'obbligo di osservare le prescrizioni qui elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse:
 - i. Indossare una maglietta di colore rosso come descritta al precedente punto 6.4.c., con facoltà di indossare un berretto aggiuntivo;
 - ii. Controllare e mantenere in ordine le dotazioni fornite per l'espletamento del servizio e descritte nel punto 6.3.c.;
 - iii. Utilizzare correttamente i materiali ed i dispositivi forniti e segnalare prontamente al titolare dello stabilimento balneare avarie, rotture etc;
 - iv. Vigilare sull'area di competenza e stazionare sulla postazione fornita o ai piedi della stessa o a mare nello specchio acqueo di competenza, a bordo del mezzo nautico a disposizione;
 - v. Vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
 - vi. Intervenire in sicurezza.
- f. L'Assistente bagnanti/Bagnino di Salvamento, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica utilità,

rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità a gli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

Articolo 7 - servizio di salvamento/salvataggio nelle spiagge libere

Analogo obbligo di cui all'articolo 6 è posto a carico dei Comuni per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione. Ferme restando le responsabilità connesse all'inosservanza di detto obbligo, il mancato apprestamento del servizio di salvataggio da parte dei Comuni nei tratti di spiaggia libera - salvo casi di oggettiva impossibilità o forza maggiore - non esime gli stessi dal rendere noto all'utenza la mancanza dei servizi minimi mediante specifica cartellonistica da apporre in modo visibile sia lato strada che nei pressi della battigia. In particolare, qualora il servizio non sia garantito, dovranno essere posizionati cartelli (aventi dimensione di cm 80 x 80 e carattere di almeno cm 5) riportanti la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco) "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie e ben visibile. I Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

Il divieto di navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione resta tale anche in assenza della segnaletica di cui al precedente art. 2 (con obbligo di cui all'art. 2.8. della presente Ordinanza).

Articolo 8 - servizio di assistenza e salvataggio in forma collettiva

1. Il servizio di salvamento/salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un "piano organico collettivo di salvamento" preventivamente approvato dall'Autorità marittima competente.
2. I comuni possono avvalersi dei servizi anche da parte terzi (aziende o associazioni) in grado di organizzare/assicurare un efficiente servizio di assistenza alla balneazione.
3. Il servizio di salvamento/salvataggio in forma collettiva è la facoltà, riconosciuta ai soggetti obbligati all'istituzione di un proprio servizio di salvamento/salvataggio (ovvero comuni costieri e titolari/concessionari di stabilimenti balneari), di associarsi ed avvalersi di un terzo soggetto che provveda ad organizzare, in nome per conto degli obbligati, un adeguato servizio di salvamento/salvataggio.
4. La proposta di adozione di un "piano organico collettivo di salvamento" è onere dei concessionari/titolari o del Comune rivierasco. Nel caso di più stabilimenti, deve essere presentata una unica istanza cofirmata dai legali rappresentanti di tutti gli stabilimenti balneari coinvolti.
5. L'istanza deve essere così presentata:
 - a. Istanza in carta semplice che descriva le esigenze e la motivazione per la quale i consociati desiderano poter beneficiare del servizio in forma collettiva (es.: fronte mare complessivo di due concessioni limitrofe fino al un massimo di 159 metri lineari; necessità di ridurre i costi di gestione del servizio, organizzazione di un servizio pubblico per grandi estensioni) e specificando:

- i. le generalità del rappresentante dell'organizzazione del servizio;
 - ii. il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile;
 - iii. il numero dei natanti (uno per ogni postazione) nonché la dislocazione degli stessi;
 - iv. le caratteristiche ed il posizionamento delle eventuali unità a motore, copia dell'assicurazione e copia dei brevetti e delle patenti nautiche dei soggetti abilitati all'utilizzo dei natanti, nonché la dislocazione degli stessi;
 - v. l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio ed i recapiti completi ed aggiornati;
 - vi. l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le "postazioni di salvamento/salvataggio", con l'esatta indicazione dell'ubicazione di dette postazioni su planimetria (da valorizzare nella planimetria appresso descritta) e se siano rialzate oppure no.
- b. Planimetria in carta semplice dove siano evidenziate le concessioni demaniali marittime coinvolte e gli stabilimenti balneari ivi insistenti, con l'indicazione ed il numero esatto di "postazione di salvamento/salvataggio" individuate con l'indicazione del "fronte mare" coperto da ciascuna postazione di salvamento/salvataggio. Le postazioni individuate dovranno essere complete di tutte le specifiche descritte al precedente articolo 6 avendo cura che vi sia almeno una postazione sopraelevata, il più possibile centrale rispetto all'area di competenza. Dovranno essere presentate le planimetrie in questi numeri: 1 copia per l'autorità marittima, 1 copia per ciascun stabilimento aderente, 1 copia per il gestore (es 3 stabilimenti aderenti: 5 planimetrie);
- c. Le cassette di pronto soccorso, ovvero del pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n.388, e le altre dotazioni sanitarie dovranno essere disponibili presso ogni struttura ricreativa e prontamente disponibili.
- d. E' attribuita la facoltà di impiegare uno o più mezzi nautici a motore (es acquascooter) in aggiunta all'idoneo natante. I mezzi dovranno essere destinati esclusivamente al servizio salvamento/salvataggio ed in regola a norma di legge; a presidio delle postazioni con acquascooter dovrà esserci continuamente personale debitamente abilitato e formato. I mezzi dovranno avere la scritta a contrasto "salvataggio" o "salvamento", dovranno essere dotati di VHF marino. Il personale preposto a questi mezzi dovrà indossare, durante la navigazione, idonea cintura di salvataggio e caschetto protettivo.
- e. I titolari delle strutture balneari che non aderiscono o recedono da tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di salvamento/salvataggio.
- f. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
6. Il Piano, qualora presentato, viene approvato dall'Autorità marittima competente, per i soli profili attinenti la sicurezza balneare.

7. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente Ordinanza.

Articolo 9 – unità cinofile adibite al servizio di assistenza alla balneazione

1. E' data facoltà ai titolari/concessionari di stabilimento balneare, o ai Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di assistenza alla balneazione mediante l'utilizzo di unità cinofile. In caso di attivazione di predetto servizio, dovrà essere data comunicazione alla locale Autorità marittima, al Comune ed all'ASL competente specificando località e modalità dell'attività proposta.
2. Ciascuna unità cinofila dovrà essere considerata come integrazione facoltativa alle postazioni come descritte ai precedenti articoli 6., 7. ed 8., e non sostitutiva.
3. Per unità cinofila si intende la coppia conduttore – cane e dovrà essere dotata di opportuno brevetto. Ogni conduttore di unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvamento.
4. E' data facoltà di avvalersi di unità cinofile esclusivamente appartenenti ad organizzazioni riconosciute.

Capo IV – disciplina della pesca, delle attività subacquee e del diporto nautico

Articolo 10 - pesca ed attività subacquee

Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni:

1. Durante la stagione balneare l'esercizio della pesca da superficie è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge ed ai 200 metri dalle coste a picco frequentate da bagnanti.
2. Fermo il divieto, sancito dalla legge, dell'esercizio della pesca subacquea ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e fatte salve le altre disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ove non si registrino attività di balneazione l'esercizio della pesca subacquea è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto in appoggio, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti.
3. Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
4. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.
5. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.
6. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.

7. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione dovranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di metri 3 o, in subordine, indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile.
8. In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri.

Articolo 11 - disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Barletta

La disciplina del diporto nautico (natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali; natanti galleggianti trainati *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle; tavole sospinte dal moto ondoso *surf*, *body surf*, *bodyboard*, ecc.; tavole a vela *windsurf*; tavole con aquilone *kitesurf*; natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati; moto d'acqua; *snorkeling* trainato; *jetlev flyer*; *flyboard*) è contenuta nel vigente "regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'articolo 27 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell'ambito del Circondario marittimo di Barletta", ordinanza n. 18 in data 07.05.2015.

Capo V – disposizioni finali e sanzionatorie

Articolo 12 - disposizioni finali

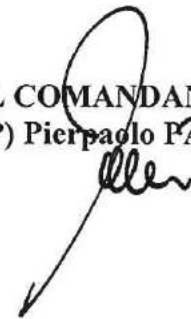
1. La presente Ordinanza entra in vigore nel primo giorno dell'affissione della stessa all'albo della Capitaneria di porto di Barletta e sul proprio sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta/>. Abroga e sostituisce l'Ordinanza di sicurezza balneare n.22/2015 in data 12.05.2015 della Capitaneria di porto di Barletta.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta all'ingresso sia delle strutture turistico - balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili in formato 50 x 70 cm.
3. Gli Organi di polizia marittima sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 13 - disposizioni sanzionatorie

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge come da allegato.

Emessa a Barletta, 23 maggio 2016

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Pierpaolo PALLOTTI



Sommario

Capo I – Disposizioni generali.....	2
Articolo 1 - campo di applicazione.....	2
Capo II – disciplina delle zone di mare riservate alle attività balneari ed in cui è vietata la balneazione.....	2
Articolo 2 - zone di mare interdette alla navigazione.....	2
Articolo 3 - zone di mare interdette alla balneazione.....	3
Articolo 4 - segnalazione del limite delle acque sicure.....	4
Articolo 5 - corridoi di lancio.....	4
Capo III – Disciplina della sicurezza balneare.....	5
Articolo 6 - disciplina particolare dei servizi di salvamento/salvataggio.....	5
Articolo 7 - servizio di salvamento/salvataggio nelle spiagge libere.....	9
Articolo 8 - servizio di assistenza e salvataggio in forma collettiva.....	9
Articolo 9 – unità cinofile adibite al servizio di assistenza alla balneazione.....	11
Capo IV – disciplina della pesca, delle attività subacquee e del diporto nautico.....	11
Articolo 10 - pesca ed attività subacquee.....	11
Articolo 11 - disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Barletta.....	12
Capo V – disposizioni finali e sanzionatorie.....	12
Articolo 12 - disposizioni finali.....	12
Articolo 13 - disposizioni sanzionatorie.....	12

**In calce alla presente Ordinanza
si forniscono una serie di AVVERTENZE e CONSIGLI per l'utenza**

...il cosiddetto...

DECALOGO DEL BAGNANTE

- 1. Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti forti specialmente da terra, se vi sono correnti marine, se l'acqua del mare è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambientale;**
- 2. non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;**
- 3. non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;**
- 4. se sei stato troppo tempo esposto al sole, entra in acqua gradatamente bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce – segnali, questi, che precedono l'insolazione);**
- 5. quando fai il bagno non allontanarti troppo da chi è eventualmente in tua compagnia, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;**
- 6. non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;**
- 7. non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa;**
- 8. non tuffarsi da scogliere, moli o frangiflutti;**
- 9. lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno;**
- 10. osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in particolare:**
 - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);**
 - non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;**
 - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.**

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

**La tempestività dell'intervento di soccorso
è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento**

Numero blu emergenze in mare (24 ore su 24 – chiamata gratuita) 1530
6° M.R.S.C. Bari (centro secondario di soccorso in mare – Guardia Costiera) (H 24) tel.: 0805281546 / 0805281544 / 0805281569 / 0805281534
Capitaneria di porto di Barletta, tel.: 0883531020
Ufficio locale marittimo di Margherita di Savoia, tel.: 0883655176
Ufficio locale marittimo di Trani, tel.: 0883583763
Ufficio locale marittimo di Bisceglie, tel.: 0803921612
Centrale operativa Vigili del fuoco, tel.: 0883531222
Pronto soccorso, tel.: 118
Ospedale civile di Barletta, tel.: 0883577111

**Per un rapido intervento, quando si effettua la chiamata al numero blu
emergenza in mare 1530, è importante specificare sempre la posizione e la città
più vicina.**

La chiamata è gratuita per l'utente.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(inviare ad uno dei recapiti utili della Capitaneria di porto di Barletta)

Struttura balneare:	
Spiaggia libera:	
Località:	
Comune:	
Data:	
Ora in cui si è verificato l'incidente:	
Luogo intervento:	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia metri ____
Stato del tempo:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
Stato del mare:	☐ Calmo ☐ Poco mosso ☐ Mosso ☐ Agitato
Residenza assistito:	Iniziali cognome ____
Comune:	Iniziali nome ____
Stato estero, se straniero:	
Sesso: ☐ M - ☐ F	Età:
Causa incidente:	Dolore all'addome:
☐ Trauma (parte del corpo _____) ☐ Annegamento ☐ Svenimento ☐ Congestione ☐ Ferita da taglio ☐ Dolore al torace ☐ Mal di testa ☐ Altro (specificare _____)	☐ Medusa ☐ Puntura di pesce ☐ Puntura di insetto ☐ Vomito ☐ Crisi di panico ☐ Emorragia ☐ Convulsioni ☐ Altro (specificare _____)
Organizzazione di soccorso/ Enti allertati	☐ Guardia Costiera ☐ 118 ☐ Altro (specificare _____)
Annotazioni:	
Nome e Cognome e firma assistente bagnante compilatore	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la corrente stagione balneare, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare

Numero emergenza in mare: 1530

Norma violata	Norma punitiva in caso di navigazione da diporto	Norma punitiva in caso di navigazione diversa dal diporto o di altri soggetti obbligati
Art. 2, comma 1 p. a), transito zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2, comma 1 p. b), ancoraggio/ormeggio in zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2 comma 3, velocità superiore ai cinque nodi	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2 comma 4, dislocamento e velocità	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2 comma 5, coste a picco, avvicinamento	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2 comma 6, acquascouters-distanza minima	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 2 comma 7, gavitelli di segnalazione spiagge-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2 comma 8, cartelli monitori in assenza gavitelli segnalazione spiagge		Art. 1164 C.N.
Art. 3 comma 1, lett. a), b), balneazione vietata		Art. 1174 C.N.
Art. 3 comma 1, lett. c), d), e), f), g), h), i), balneazione vietata		Art. 1164 C.N.
Art. 5, corridoi di lancio		Art. 1164 C.N.
Art. 5 comma 2, corridoi di lancio-caratteristiche		Art. 1164 C.N.
Art. 5 commi 3 e 4, corridoi di lancio - andatura	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 5 comma 5, corridoi di lancio-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 5 comma 6, corridoi di lancio-divieto ormeggio ai gavitelli	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Artt. 6, 7, 8 - servizio di salvamento (mancanze, omissioni)		Art. 1164 C.N. - Diffida - Art. 650 del Codice penale (nota 2)
Art. 10 comma 1, pesca superficiale - distanza coste	Art. 11, comma 1 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4	Art. 11, comma 1 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4
Art. 10 comma 2, pesca subacquea - distanza coste	Art. 11, comma 1 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4	Art. 11, comma 1 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4
Art. 10 comma 3, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 11, comma 4 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4; art. 1164 C.N. (subacquei)
Art. 10 comma 4, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 11, comma 4 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4; art. 1164 C.N. (subacquei)
Art. 10 comma 5, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 11, comma 4 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4; art. 1164 C.N. (subacquei)
Art. 10 comma 6, pesca ed attività subacquee - segnalazioni		Art. 11, comma 4 e art. 12 D. Lgs. 09/01/2012 n. 4; art. 1164 C.N. (subacquei)
Art. 10 comma 8, cautele in prossimità del subacqueo	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 12 comma 2, esposizione Ordinanza		Art. 1164 C.N.

Note:

1) È salva l'applicazione delle pertinenti norme di carattere penale di cui al Codice penale ed al Codice della navigazione e relativo Regolamento d'esecuzione in ordine alle situazioni di fatto accertate con riguardo ai pericoli per la pubblica incolumità ed alla sicurezza della navigazione;

2) Qualora il concessionario non abbia organizzato correttamente il servizio di salvamento, ovvero, in concreto, gli assistenti bagnanti non siano al loro posto e in numero sufficiente (violazione del capitolo relativo al servizio di salvamento), il percorso da seguire è il seguente:

- elevazione di contestazione per la violazione amministrativa di cui all'art. 1164 Cod. Nav.;
- notificazione al responsabile di "verbale di contestazione e diffida", da trasmettere tempestivamente all'Ente concedente per i provvedimenti di competenza, con le azioni seguenti:
 - adozione delle più urgenti ed adeguate misure, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quali innalzamento della bandiera rossa, avviso della mancanza del servizio di salvataggio anche a mezzo interfono, collocazione sulla battigia di cartelli indicanti la mancanza del servizio e l'apertura della struttura ai soli fini elioterapici e non balneari, vigilanza da parte del responsabile;
 - eliminazione dell'irregolarità prima della riapertura dell'esercizio nel giorno successivo;
 - informare l'Organo di polizia procedente dell'avvenuta regolarizzazione.

